

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI
PER IL VERDE PUBBLICO DEL
COMUNE DI BASSIGNANA
“SPAZIO PUBBLICO”**

I N D I C E

- Art. 01 – Principi generali
- Art. 02 – Finalità del Volontariato del Verde Pubblico
- Art. 03 – Valorizzazione del Volontariato
- Art. 04 – Oggetto del Regolamento
- Art. 05 – Ambito di applicazione
- Art. 06 – Formazione – Registro Volontari per il Verde Pubblico
- Art. 07 – Rinuncia e revoca
- Art. 08 – Caratteristiche dell’attività di volontariato
- Art. 09 – Copertura assicurativa dei Volontari
- Art. 10 – Mezzi e attrezzatura
- Art. 11 – Responsabilità
- Art. 12 – Impegni ed obblighi dei volontari
- Art. 13 – Riconoscimenti dell’Amministrazione e rimborsi
- Art. 14 – Informazione e formazione
- Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 019 del 25.06.2024

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento è ispirato al principio di *“sussidiarietà”* sancito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione e consente all’Amministrazione Comunale, esercitando l’autonomia regolamentare concessa dall’art. 117, comma 6 della medesima, di stimolare e promuovere la *“cittadinanza attiva”*, il cui valore sociale trova riconoscimento anche per le attività dei singoli volontari.
2. Il presente Regolamento promuove quindi forme di cittadinanza attiva e di partecipazione attraverso iniziative volte a favorire l’avvicinamento dei cittadini ai valori del volontariato e intende valorizzare l’espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica di liberi cittadini iscritti al Registro Comunale dei Volontari Civici *“SPAZIO PUBBLICO”* per lo sviluppo, il miglioramento e la diffusione dei servizi comunali.
3. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della Comunità.
4. Ogni individuo, secondo le proprie inclinazioni, competenze personali e professionali, può intraprendere attività di volontariato a favore della Comunità per il perseguimento del bene comune, il miglioramento della qualità dell’ambiente e del verde pubblico, alle condizioni previste nel presente Regolamento.
5. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere lo strumento per l’individuazione di necessità e bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.
6. Il servizio civico, essendo svolto in forma volontaria e gratuita, non può essere retribuito in alcun modo e integra i servizi già svolti dai dipendenti comunali.

Art. 2 – Finalità del Volontariato del Verde Pubblico

1. L’Amministrazione, con il presente atto normativo, intende perseguire una duplice finalità:
 - a. favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere;
 - b. integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l’apporto degli stessi.

Art. 3 – Valorizzazione del Volontariato

1. Il Comune di Bassignana:
 - a. riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b. promuove il contributo del volontariato per il conseguimento dei fini istituzionali dei Servizi Comunali.

Art. 4 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato del verde tra persone residenti nel Comune di Bassignana, ovvero che possiedono nel Comune il proprio centro di interessi.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio civico di volontariato per il verde e il patrimonio pubblico da parte di singoli cittadini, mentre l’attività di volontariato da parte delle Associazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge nazionali e regionali.
3. L’apporto dei singoli volontari deve essere *“sussidiario”* e *“accessorio”* alle attività istituzionali rese dall’Ente ed è finalizzato al miglioramento o all’ampliamento della qualità e del livello delle prestazioni.

4. I Volontari per il Verde saranno impiegati in attività proposte dall'Amministrazione Comunale o indicate da essi stessi. In quest'ultimo caso le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le attività che i volontari potranno espletare sono:
 - a. manutenzione del verde orizzontale nel territorio del Comune di Bassignana con la possibilità di impiego di idonea attrezzatura;
 - b. potatura siepi e altre forme arbustive di piccole dimensioni;
 - c. pulizia aree verdi e piazze (svuotamento cestini, raccolta rifiuti, ecc.);
 - d. manutenzione arredi urbani (panchine, cestini, recinzioni, ecc.);
 - e. supporto alle iniziative e alle attività per il mantenimento del decoro urbano;
 - f. compiti di piccola manutenzione del verde pubblico in generale per consentirne una migliore fruibilità;
 - g. conduzione e cura di giardini, annessi ad edifici pubblici;
 - h. custodia, vigilanza e manutenzione delle aree cimiteriali.

Art. 6 – Formazione. Registro Volontari per il Verde Pubblico

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Regolamento è istituito il Registro dei Volontari Civici per il Verde Pubblico denominato "*Spazio Pubblico*" a cui potranno iscriversi singoli cittadini per svolgere attività di carattere sociale e di pubblica utilità, allo scopo di contribuire allo sviluppo di una cultura a difesa del patrimonio ambientale e del decoro urbano nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Bassignana.
2. Le persone interessate all'attività di volontario del verde pubblico possono fare domanda di iscrizione al Registro dei Volontari utilizzando l'apposito modulo e inviandolo per mezzo posta elettronica all'indirizzo mail: protocollo@comune.bassignana.al.it oppure, consegnandolo a mano direttamente all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.
3. Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto Registro i cittadini singoli, con o senza esperienza in tale ambito di attività, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino italiano, o comunitario o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno;
 - b. assenza di condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o esecuzione di giudicati penali commessi in danno della pubblica amministrazione;
 - c. età non inferiore ai 18 anni. Possono svolgere il Servizio di Volontario del Verde Pubblico anche cittadini pensionati per invalidità o disabili: il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.
4. Sarà cura dell'ufficio comunale competente, la conservazione e l'aggiornamento del Registro dei Volontari per il Verde Pubblico, la gestione degli obblighi assicurativi ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, nonché informare i volontari in merito al rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
5. È compito del Funzionario preposto all'Ufficio autorizzare le attività proposte dai singoli cittadini e coordinare quelle proposte dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto della disponibilità, capacità e caratteristiche dei singoli.

Art. 7 – Rinuncia e revoca

1. Il Volontario è sempre libero di revocare in qualsiasi momento la propria disponibilità, senza condizioni o penali, poiché la sua prestazione, in quanto caratterizzata dall'elemento della spontaneità e dallo spirito di solidarietà, risponde esclusivamente ad un vincolo morale (caritativo, filantropico, ideale, etc.).

2. Il Volontario pertanto può rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico dandone comunicazione al responsabile della detenzione del Registro dei Volontari per il Verde Pubblico utilizzando l'apposito modulo, inviandolo per mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.bassignana.al.it oppure consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.
3. Può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'Ente, dandone tempestiva comunicazione al funzionario incaricato.
4. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Registro.
5. L'Amministrazione Comunale, attraverso il funzionario preposto potrà, in qualsiasi momento, revocare l'iscrizione al Registro in caso di manifesta negligenza, imperizia ed imprudenza, danni causati all'Amministrazione Comunale, all'utenza o alla cittadinanza, per accertate violazioni di legge, regolamenti o di ordini delle Autorità o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.
6. L'Amministrazione Comunale, attraverso il funzionario preposto, potrà revocare l'iscrizione al Registro anche nel caso in cui il Volontario non ottemperi ad istruzioni e/o direttive impartite dal Responsabile ai fini dell'espletamento del Servizio.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare l'iscrizione al Registro di quei Volontari che risultino inattivi per almeno sei (6) mesi.
8. In caso di revoca il Volontario dovrà riconsegnare al funzionario preposto quanto consegnato per l'esercizio del servizio.

Art. 8 – Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune di Bassignana o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune.
2. Le attività di volontariato rivestiranno carattere occasionale, non essendo gli operatori vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.
3. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune di Bassignana, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
4. Le attività di volontariato non possono in alcun modo dar luogo a diritto di precedenza o agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune di Bassignana, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.
5. L'instaurazione del rapporto con i singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
6. I Volontari non potranno occupare in alcun modo i posti vacanti nella dotazione organica del Comune di Bassignana
7. Le attività dei Volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale, né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

Art. 9 – Copertura assicurativa dei Volontari

1. Il Comune di Bassignana garantirà la copertura assicurativa per la responsabilità civile e patrimoniale verso terzi nelle more dei principi di economicità e convenienza.
2. Gli oneri per l'attivazione di tale polizza saranno a carico del Comune di Bassignana.
3. Le coperture assicurative vengono attivate per i Volontari per il Verde Pubblico effettivamente impiegati ed hanno effetto esclusivamente durante l'espletamento delle attività.
4. L'uso eventuale di attrezzature per cui sono richieste specifiche autorizzazioni e corsi o competenze, è consentito esclusivamente a quanti regolarmente abilitati e formati.

5. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento saranno specificate nella richiesta d'intervento, autorizzata da parte del Funzionario preposto.

Art. 10 – Mezzi ed attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale potrà sostenere le attività svolte dai Volontari per il Verde Pubblico mediante la fornitura di quanto necessario per l'espletamento delle attività per gli interventi organizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. Previa autorizzazione del funzionario preposto all'Ufficio, l'Amministrazione Comunale potrà fornire D.P.I. e piccole attrezzature nel rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Art. 11 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, le collaborazioni volontarie qualora da queste possa derivare danno, vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, siano accertate violazioni di legge o nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non ritenga più opportuno il servizio.
2. L'Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, cui si potrà rivalere ai sensi e per gli effetti della normativa sulla responsabilità civile.

Art. 12 – Impegni ed obblighi dei Volontari

1. Ciascun Volontario svolgendo le proprie mansioni secondo le disposizioni impartite dal funzionario incaricato del servizio, non dovrà eccedere né mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
2. Il Volontario deve sempre operare nel rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e di tutela della privata e pubblica incolumità.
3. L'iscrizione al Gruppo di Volontariato prevede l'accettazione di tutti i punti del Regolamento in oggetto, nonché la liberatoria per fini istituzionali e di controllo, di pubblicazione di foto e immagini eseguite durante le attività ivi comprese quelle di vigilanza, nel rispetto dei principi e normative vigenti sulla privacy.

Art. 13 – Riconoscimenti dell'Amministrazione e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio civico volontario, potrà concedere i seguenti riconoscimenti:
 - a. pergamene, targhe o medaglie a testimonianza della riconoscenza dell'Amministrazione e dei cittadini;
 - b. attestati di partecipazione al servizio;
 - c. agevolazioni per l'accesso a manifestazioni ed eventi gestiti/organizzati/sponsorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - d. agevolazioni previste in eventuali convenzioni stipulate dal Comune con attività commerciali, poliambulatori convenzionati, ecc..

Art. 14 – Informazione e formazione

1. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale prevedere un percorso di informazione e formazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la cultura e la salvaguardia dell'ambiente e sensibilizzare i bambini e i ragazzi, rendendoli cittadini attivi nel progetto di tutela del verde.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Telematico Comunale, con I e II pubblicazione eseguita a termine di legge, e sul sito internet del Comune ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.